

## Trasporto di armi comuni: le nuove circolari del Ministero dell'Interno

**A chi si rivolge:** titolari di porto d'armi sportivo e licenza di collezione armi comuni da sparo

**Normative di riferimento:** Legge 18 aprile 1975 n. 110

Tulps

R.D. 635 del 1940

**Circolari di riferimento:** 557/PAS/E/007181/10100(1) del 02/07/2020  
557/PAS/U/008479/10100(1) del 31/07/2020  
557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12/09/2018  
557/PAS/U/017550/10175(1) del 24/10/2013

### Sintesi

- Per quanto riguarda l'avviso di trasporto da comunicare alla Questura competente territorialmente, l'atto non rientra tra quelli che necessitano di registrazione presso l'agenzia delle entrate. Non va apposta la marca da bollo;
- La questura competente territorialmente è quella da cui si parte per trasportare le armi in altra provincia. Secondo principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, è possibile effettuare anche il viaggio "di ritorno" per riportare in sede le armi con il medesimo avviso di trasporto;
- Per i partecipanti a gare di tiro a volo e tiro a segno o altre gare autorizzate da organi sportivi è ammessa previa presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione rilasciata dall'unione italiana di tiro a segno o federazione italiana tiro a volo. Per i residenti in altro stato UE, in possesso di carta europea, non è fatto obbligo di far vistare dalla polizia di frontiera la suddetta dichiarazione;
- Sono sufficienti le sole dichiarazioni relative alle gare;
- Anche i titolari di porto d'armi sportivo oltre alla licenza da collezione dovranno presentare l'avviso di trasporto nel caso in cui si dovessero trasportare armi in collezione per le prove a fuoco in poligono come da normativa vigente;